



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA SINDACALE N. 10 DEL 08-05-2024.

**OGGETTO:** Costituzione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ai sensi dell'art.55 Bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D.lgs. n.150/2009.

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 72 del 09.11.2023, avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Raddusa";

**PREMESSO** che l'art.55 bis, comma 4, del D.lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.69 del D.lgs. n.150/2009 in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento;

## CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del citato art. 55 *bis* del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dall'art.69 del D.lgs. 150/2009 sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 *bis* del D. Lgs. n.165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di settore, purché aventi qualifica dirigenziale;

## ATTESO

- che in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartita tra il Responsabile del Settore funzionale cui il dipendente fa riferimento e l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari;
- risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art.55 bis;
- ai sensi del comma 1 del predetto art.55 bis del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.69 del D. Lgs. N. 150/2009, qualora i responsabili di settore non rivestono qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

**RILEVATA**, pertanto, la obbligatorietà di individuare, così come prescritto dal succitato art.55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria azione disciplinare;

## VISTA

- la Circolare n. 9 del 27.11.2009 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "D.lgs. n.150/2009 – Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale – prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme"
- la Circolare n.14 del 23.12.2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative"

**VISTO** l'art. 5 del Regolamento per i Procedimenti Disciplinari, che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze richieste per lo svolgimento delle relative funzioni;

**VISTO** l'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art.69 del D.lgs. 150/2009;

**VISTO** il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

## DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI COSTITUIRE** l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari di cui all'art.55 bis del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs.150/2009, in forma collegiale nelle persone :

- Segretario Generale - Presidente
- Responsabile Area Amministrativa – componente istruttore
- Responsabile Area Finanziaria – componente

**3. DI DARE ATTO** che i componenti dell'UPD vengono sostituiti nei casi di:

- incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti;
- astensione ex art.51 del codice di procedura civile;
- ricusazione;
- casi riguardanti avvio di procedimenti disciplinari proposti da uno dei componenti l'UPD, per fatti inerenti il personale agli stessi formalmente assegnato al momento dei fatti contestati;

**4. DI STABILIRE CHE:**

- le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti;
- in caso di assenza o impedimento dei membri dell'U.P.D., ovvero in caso di incompatibilità accertata ai sensi di legge o in quello in cui siano interessati al procedimento disciplinare, il Sindaco dispone, con proprio decreto, la loro temporanea sostituzione, con altro personale di adeguata competenza;
- nell'espletamento delle sue attribuzioni l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzioni di qualsiasi mezzo di prova, incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche;
- l'U.P.D. può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti tecnici appositamente nominati, nel rispetto della normativa in materia;
- l'U.P.D. può aprire direttamente i procedimenti disciplinari non solo nei casi in cui la segnalazione pervenga da parte del Segretario Comunale o dei Responsabili di Area, ma anche nelle ipotesi in cui l'Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata dell'infrazione tramite segnalazione da parte di un altro dipendente, o di amministratore o di un terzo;

**5. DI STABILIRE**, altresì, che i componenti l'U.P.D. come sopra individuati, vengono nominati per un periodo di tempo pari al mandato sindacale;

**6. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai componenti così come sopra individuati;

**7. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alle OO.SS. e agli R.S.U. per opportuna conoscenza;

**8. DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on line del Comune sul sito web ufficiale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente".



**IL SINDACO**

**DOTT. EMILIO COSENTINO**

